

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Jean-Pierre Restellini
Presidente della Commissione nazionale per
la prevenzione della tortura (CNPT)
Bundesrain 20
3003 Berna

Rapporto 1. ottobre 2013 della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura relativo alla visita del penitenziario cantonale "La Stampa" del 27 maggio 2013

Signor Presidente,

La ringraziamo per la visita alle strutture carcerarie La Stampa della delegazione della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura e per l'invio del rapporto del 1° ottobre 2013, sul quale formuliamo le nostre seguenti osservazioni.

I. Introduzione

Commento:

Nessuna osservazione.

II. Stato di attuazione delle raccomandazioni: osservazioni, constatazioni e raccomandazioni

a) Celle di contenimento

12)

Un ordine di servizio che regola i dettagli relativi alla procedura di collocamento nella cella di contenimento è entrato in vigore il 27 luglio 2012 ed è stato nuovamente aggiornato nel marzo 2013. In particolare vi si precisa che il collocamento in cella di contenimento è possibile soltanto se il detenuto mette seriamente in pericolo la propria salute o quella altrui. In nessun caso il collocamento in cella di contenimento deve essere pronunciato a titolo di sanzione disciplinare o di punizione e la sua durata deve essere quanto più breve possibile. L'ordine di servizio non precisa se ai detenuti sono forniti indumenti speciali. La Commissione raccomanda in ogni caso di usare degli indumenti che si strappano facilmente.

Commento:

Si ribadisce che le celle di contenzione non sono utilizzate a titolo di sanzione (cfr. commento ad 78 delle osservazioni 10.07.2012 del Governo sul rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura del 30.05.2012). Verrà esaminata la possibilità di usare indumenti che si strappano facilmente e il relativo regolamento verrà se del caso conseguentemente adeguato.

13)

Secondo le precisazioni fornite dalla direzione, il collocamento in cella di contenimento costituisce una misura estrema ed è valutato caso per caso. Ogni collocamento è soggetto a una decisione formale che fissa il periodo di internamento. La decisione può essere contestata. Le vie di ricorso sono indicate nella decisione amministrativa, che è trasmessa al detenuto dopo essere stata avallata da un membro della direzione. Il collocamento non viene tuttavia notificato sistematicamente al Dipartimento.

Commento:

La decisione formale viene intimata all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, autorità competente per il collocamento iniziale, il primo congedo, il passaggio alla sezione aperta e la liberazione condizionale. Seguendo il suggerimento della Commissione nazionale le decisioni vengono oggi pure intimate alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni.

16)

La Commissione constata con soddisfazione che l'istituto si è dotato di un regolamento concernente l'utilizzo della cella di contenimento come raccomandato nel novembre del 2011. Tuttavia ritiene che l'ordine di servizio soddisfi solo in parte le esigenze, poiché non precisa la durata massima del collocamento. La Commissione è inoltre del parere che questo tipo di cella dovrebbe essere soggetto a videosorveglianza e attrezzato in modo da permettere una presa a carico medico-psichiatrica.

Commento:

Per quanto concerne la durata massima del collocamento, è stato modificato il relativo ordine di servizio con l'inserimento della durata massima di cinque giorni, rinnovabile se sussistono le condizioni.

Quanto al suggerimento di posare un impianto di videosorveglianza, si rileva che dal profilo pratico tale accorgimento può avere che una portata limitata, poiché non è possibile assicurare un controllo sistematico e ininterrotto, stante la contenuta disponibilità di risorse umane. Occorrerà inoltre valutare in modo approfondito l'esigenza di una base legale formale.

Per quanto riguarda il settore medico-psichiatrico, si evidenzia come la struttura disponga di un locale infermeria appositamente attrezzato per questo genere di attività; in caso di necessità, il medico psichiatra si reca personalmente nella cella per l'esercizio delle sue funzioni, coadiuvato da personale specializzato. Presso il comparto appare comunque praticamente impossibile, per mancanza di spazio, realizzare un locale dedicato alla psichiatria.

b) Regime separato

19)

Secondo il parere della Commissione, l'articolo 42 del Regolamento lascia alla direzione un margine di manovra (troppo) ampio per collocare una persona in regime d'isolamento per 10 giorni senza una decisione amministrativa formale. Questa misura, che di fatto è simile al regime di sicurezza rinforzata, dovrebbe essere oggetto di un ordine di servizio dettagliato che precisi i criteri di collocamento, la procedura e le vie di ricorso. La Commissione raccomanda quindi alla direzione di dotarsi quanto prima di un ordine di servizio relativo al regime separato.

Commento:

Contrariamente a quanto indicato, la direzione delle strutture carcerarie emana per tutti i casi di questo genere una decisione amministrativa formale, suscettibile di essere impugnata mediante reclamo alla Divisione della giustizia secondo l'art. 81 cpv. 2 lett. c del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino.

Si rileva che l'articolo 42 RSC non stabilisce alcun limite per il provvedimento; tuttavia ogni caso è oggetto di un'adeguata valutazione, rispettivamente laddove possibile, la direzione può revocare anticipatamente il provvedimento, se il motivo scatenante viene a cadere. Ciò premesso verrà adottato un apposito ordine di servizio.

c) Servizio medico

La Commissione ritiene che l'attuale servizio medico vada coadiuvato da personale medico diplomato, in particolare da due infermieri in psichiatria, e debba essere collegato alla struttura ospedaliera cantonale. Raccomanda inoltre che gli agenti specializzati completino la loro formazione seguendo dei corsi per l'ottenimento del titolo di aiuto infermiere. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 80, 2011).

Commento:

Il Governo, sulla base di due rapporti nel frattempo allestiti da altrettante commissioni speciali, della buona esperienza acquisita in parecchi anni di attività e della situazione finanziaria in cui versa il Cantone, in materia di medicina somatica e psichiatrica delle strutture carcerarie ha adottato recentemente le seguenti decisioni di principio:

- Viene confermato il principio della presenza presso le strutture carcerarie cantonali di un servizio unitario e autonomo di medicina somatica e psichiatrica.
Questo servizio assicura:
 - la presa a carico della salute fisica e mentale delle persone ospitate presso tutte le Strutture carcerarie cantonali;
 - la consulenza e valutazioni necessarie alle Strutture carcerarie, al Ministero pubblico, ai Tribunali, all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Polizia e all'Ufficio di assistenza riabilitativa;
 - la concretizzazione delle direttive nazionali e internazionali sulla pratica medica presso le Strutture carcerarie;
 - la vigilanza sulle condizioni d'igiene e sanitarie di detenzione;
 - la promozione della formazione dei medici e del personale addetto.
- Il Servizio è composto da medici privati (un medico a tempo parziale che ne assume la direzione e un suo sostituto per la parte somatica; per la parte psichiatrica, uno psichiatra a tempo parziale e un suo sostituto).
- Il Dipartimento delle istituzioni è stato autorizzato ad assumere un infermiere capo, diplomato in cure generali, la cui procedura di assunzione verrà avviata prossimamente. La completazione della formazione degli agenti specializzati è al momento di difficile attuazione, vista la necessità della presenza continua dei collaboratori sul posto di lavoro.

La Commissione raccomanda che le cartelle cliniche siano accessibili a tutto il personale medico in qualsiasi momento. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 81, 2011).

Commento:

Si richiama quanto espresso ad 81 delle osservazioni 10.07.2012 del Governo sul rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura del 30.05.2012. Le cartelle cliniche, gestite per il momento in modo cartaceo, sono collocate presso l'infermeria al carcere penale La Stampa e l'accesso alle stesse è assicurato ai medici e agli agenti specializzati.

La commissione raccomanda che i due istituti si dotino di una struttura che permetta di offrire psicoterapie adeguate per tutti i detenuti. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 81, 2011).

Commento:

Il Governo, a contare dal 1. gennaio 2014, ha autorizzato il Servizio medico psichiatrico a far capo a psicoterapeuti nei limiti del preventivo e per un importo massimo per il 2014 di fr. 50'000.-, segnatamente per il trattamento di casistiche legate alla pedofilia.

20)

La delegazione è stata informata che una commissione interdipartimentale, che raggruppa il Dipartimento delle istituzioni e quello della sanità, sta elaborando delle proposte per la presa a carico dei casi psichiatrici difficili in ambito penitenziario. La Commissione approva l'iniziativa e desidera essere informata sul seguito dei lavori.

Commento:

A seguito del rapporto presentato dalla citata commissione speciale, il Governo ha recentemente deciso di ricavare due camere securizzate presso la Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio per la presa a carico dei casi psichiatrici difficili; i lavori di ristrutturazione saranno avviati a breve termine.

d) Informazioni ai detenuti

Commento:

Nessuna osservazione.

e) Attività occupazionali

23)

Per quanto concerne le raccomandazioni sulla necessità di aumentare il tempo d'attività per le persone in detenzione preventiva, la delegazione è stata informata che non è stata adottata alcuna misura in tal senso. La Commissione deplora che i detenuti non beneficino nemmeno di un'attività in cella e che continuino a trascorrere 23 ore su 24 in cella e ribadisce la raccomandazione già indirizzata al Consiglio di Stato nel novembre 2011.

Commento:

Si richiama quanto espresso ad 20, 83, 85 e 86 delle osservazioni 10.07.2012 del Governo sul rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura del 30.05.2012. La durata media di detenzione a regime straordinario presso la Farera oltrepassa solo in pochi casi i due mesi e in pochissimi casi si protrae oltre i tre mesi per esigenze d'inchiesta, previa decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi. La direzione delle strutture carcerarie monitora costantemente queste situazioni ed è in contatto con il Ministero Pubblico al fine di contenere al massimo la durata di questo tipo di carcerazione. Si ricorda che i prevenuti dispongono di un patrocinatore che li assiste.

f) Personale

La Commissione raccomanda di affidare ad un consulente esterno il mandato di proporre misure di miglioramento del clima di lavoro. Un sistema di coaching o un'offerta simile potrebbero parimenti contribuire a migliorare l'ambiente lavorativo. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 87, 2011).


Commento:

Il consulente esterno ha consegnato il proprio rapporto nel mese di giugno 2013 contenente alcune raccomandazioni connesse con la necessità di migliorare il clima di lavoro all'interno dei collaboratori. Tali raccomandazioni sono all'esame all'interno dell'amministrazione cantonale nell'intento di poterle implementare a breve-medio termine.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente
P. Beltraminelli


Il Cancelliere:
G. Gianella

Copia p.c. a:

- Direzione Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- ~~Divisione della giustizia, Residenza;~~
- Commissione di sorveglianza sulle condizioni di carcerazione per il tramite del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Consiglio di vigilanza sull'esecuzione delle pene per il tramite del Dipartimento delle istituzioni, Residenza.